



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.M. 10 luglio 1997, in cui è stata, tra l'altro, stabilita l'indennità da corrispondersi, in via provvisoria, ai presidenti delle Autorità portuali, in misura equipollente al trattamento economico del rispettivo segretario generale maggiorato del 30%;

CONSIDERATO che il criterio individuato con il citato D.M. 10 luglio 1997 ha condotto a trattamenti economici notevolmente disomogenei;

CONSIDERATO che l'art. 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai fini della determinazione dei compensi da corrispondere ai presidenti delle Autorità portuali, rinvia alle categorie e classi di cui all'art. 4 della medesima legge n. 84 del 1994;

CONSIDERATO che, allo stato, non sono stati ancora conclusi gli adempimenti relativi alla classificazione dei porti di cui all'art. 4 della legge n. 84 del 1994;

RITENUTA la necessità di procedere ad una più razionale determinazione dei compensi spettanti ai presidenti delle Autorità portuali;

DECRETA

Art. 1

Ai presidenti delle Autorità portuali nominati o confermati successivamente alla data del presente decreto spetta per tutta la durata del mandato un emolumento corrispondente al trattamento economico fondamentale, previsto per i dirigenti generali del Ministero delle infrastrutture e trasporti, moltiplicato per i seguenti coefficienti:

- 2,6 per le Autorità portuali nel cui porto, o porti, nel triennio precedente si sia registrato un volume di traffico medio annuo superiore a 17 milioni di tonnellate al netto del 90% delle rinfuse liquide o a 500.000 TEU (Twenty Feet Equivalent Unit);
- 2,2 per tutte le altre Autorità portuali.



*Il Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

Art. 2

L'emolumento determinato con le modalità di cui all'articolo 1 è aumentato del 10% quando la residenza del presidente è in località diversa dalla sede principale dell'Autorità portuale ed è onnicomprensivo. Esso viene corrisposto salvo eventuale conguaglio in relazione all'attuazione della classificazione dei porti di cui all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Roma, 31 MAR. 2003

IL MINISTRO

Pietro Lunardi

4/8